
Il nuovo accordo sulla produttività collettiva

Il giorno **11 giugno u.s.** è stato siglato fra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie un nuovo accordo decentrato in materia di **produttività collettiva**.

L'**accordo**, che stabilisce la nuova modalità di erogazione del fondo trattamento accessorio, sostituisce le precedenti intese sull'argomento.

Sono previste due quote differenziate rispettivamente del valore annuo di **€ 700** e **€ 350** che verranno erogate esclusivamente al personale che contribuisce all'obiettivo di ampliamento dell'orario dei servizi nella misura del 100% e del 50%.

Maria Orfeo

Numero 7 7 luglio 2003

Accordo concernente le modalità di erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento ed ampliamento dei servizi.

L'accordo e gli effetti sullo stipendio di luglio 2003.

Accordo concernente le modalità di erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento ed ampliamento dei servizi

Si riporta il testo dell'accordo

Addì, 4 giugno 2003

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Delegato del Rettore per le Relazioni Sindacali- Prof.ssa Franca Alacevich e dal Direttore Amministrativo - Dott. Michele Orefice

e

Le Rappresentanze Sindacali Unitarie nella persona del Coordinatore Sig. Moreno Verdi

e

Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo:

CISL-UNIVERSITA'

CISAPUNI

SNALS – UNIVERSITA'

SNUR-CGIL

UIL – PA

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università per il personale Tecnico e Amministrativo, del 9 agosto 2000;

VISTO l'accordo decentrato fra le Organizzazioni Sindacali di Ateneo e l'Università degli Studi di Firenze, in materia di orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro, lavoro straordinario, permessi, mensa, ferie, servizi sociali, sottoscritto in data 12 giugno 1995;

VISTO l'accordo decentrato fra le Organizzazioni Sindacali di Ateneo e l'Università degli Studi di Firenze, relativo al Fondo per la produttività collettiva 1997, indennità di turno, indennità per mansioni di autista, indennità di centralinista, indennità sostitutiva dei servizi di mensa, sottoscritto in data 29 settembre 1997;

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato del personale dell'Università degli Studi di Firenze sottoscritto in data 6 novembre 1997;

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 13 del DPR 319/90 che stabiliscono le modalità di costituzione del "Fondo miglioramento dell'efficienza dei servizi";

VISTI i successivi commi 3 e 4 della medesima norma, che prevedono la possibilità per l'Università di integrare il "Fondo miglioramento dell'efficienza dei servizi", in presenza di effetti finanziari positivi;

VISTO il comma 1, lettera b) dell'art. 42 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università 1994/97, in base al quale il "Fondo trattamento accessorio del personale Tecnico Amministrativo" è finanziato, tra l'altro, anche "da risorse che specifiche disposizioni normative finalizzano all'incentivazione della produttività del personale". (rectius: quelle predette);

VISTO l'articolo 56 del Contratto Collettivo sopra citato che prevede la disapplicazione dei soli commi 1 e 2 dell'articolo 13 del DPR 319/90, ma non anche dei commi 3 e 4, che pertanto continuano a produrre effetti;

VISTO l'art. 3 del biennio economico 1996/1997, che modifica l'art. 42 del CCNL 1994/97, e dispone, fra l'altro, che le risorse di cui all'art. 42 comma 1, del CCNL stipulato in data 21 maggio 1996 sono determinate sommando:

- Il valore complessivo dei trattamenti accessori per il 1995,
- Le risorse che specifiche disposizioni normative finalizzano alla incentivazione della produttività del personale; (art. 13 comma 3 e 4 del DPR 319/90);

VISTO l'art. 67 comma 1 lettera b) del vigente CCNL, che nel disporre la nuova costituzione del fondo per l'anno 2000, prevede che il fondo stesso, costituito ai sensi dell'art. 3 del biennio economico già citato, può essere incrementato da "risorse aggiuntive destinate nell'anno 1999 al trattamento accessorio ai sensi dell'art. 42 del CCNL in vigore nel quadriennio 1994/97";

VISTO l'accordo fra le Organizzazioni Sindacali di Ateneo e l'Università degli Studi di Firenze siglato il 12 settembre 2000 da cui risulta che le risorse aggiuntive al trattamento accessorio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 13 del DPR 319/90 ammontano a £ 2.594.049.915 (pari ad € 1.339.715,00);

VISTI i conteggi all'uopo elaborati, da cui risulta che l'appostamento della somma predetta, ad incremento delle indennità accessorie, risulta compatibile con la ratio della norma, atteso che si sono verificati effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dall'Ateneo che ne giustificano l'appostamento;

VISTO che ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera b) del vigente CCNL è stato rideterminato il "Fondo trattamento accessorio" con un incremento pari ad € 1.339.715,00;

CONSIDERATO che il fondo ex articolo 67 del CCNL, ricomprendendovi in esso anche le risorse aggiuntive ex art. 13 commi 3 e 4 DPR 319/90 appostate nel 1999 pari ad € 1.339.715,00, risulta così costituito:

COSTITUZIONE DEL FONDO ART. 67 C.C.N.L. 9.8.2000 - ESERCIZIO 2003

ART. 67 C.C.N. 9.8.2000

	LORDO DIP.TE
<i>Fondo art. 3 CCNL del 5.9.96 comma 1:</i>	3.200.436
a) meno risorse destinate all'incremento dell'indennità di Ateneo	-1.061.026
meno compensi accessori 1999 ex qualifiche 9 - I e II rs	-139.666
meno fondo straord. 99 (al netto dello straord, EP)	-243.920
	<hr/>
	1.755.824
b) risorse aggiuntive (commi 3 e 4 DPR 319/90)	1.339.715
d) economie part-time realizzate successivamente al 1999	245.174
Art. 67 comma 3: 1,55% del Monte salari 1997	579.756
Art. 67 comma 4: aumento delle risorse in processo di riorganizzazione	614.166
Art. 68 comma 2 lettera a) differenziale fra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria di coloro che cessano dal servizio.	44.036
	<hr/>
TOTALE FONDO	4.578.671

TENUTO conto dell'assenso già espresso per le vie brevi dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla regolare ricostituzione del fondo, così come sopra descritto, ai sensi dell'art. 67 del vigente CCNL;

RITENUTO di dover destinare alla produttività collettiva ed individuale anche la suddetta maggiore somma di cui risulta aumentato il fondo, ai sensi dell'art. 13 commi 3 e 4 del DPR 319/90;

VISTO che di conseguenza è necessario individuare le modalità di utilizzo del fondo suddetto ai sensi dell'art. 68 del vigente CCNL;

Tutto ciò premesso:

TRA

La Direzione politico-amministrativa, le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni Sindacali dell'Università degli Studi di Firenze

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1

Le risorse lorde, finalizzate ad erogare i compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva e il miglioramento ed ampliamento dei servizi, ammontano complessivamente ad € 3.031.731,61 e verranno aumentate con le risorse previste dal biennio economico 2000/2001 del vigente CCNL;

L'importo di cui sopra viene destinato alla corresponsione di:

- A) una quota da erogare al personale che all'interno di un progetto, contribuisca a realizzare un particolare grado di innovazione operativa, organizzativa o tecnologica, o comunque la semplificazione delle procedure per l'erogazione dei servizi. Questa quota sarà conguagliata in aumento o in diminuzione in ragione delle eventuali variazioni positive/negative determinatesi a seguito dell'erogazione della quota di cui al punto B).
- B) una quota individuale pari ad **€ 700,00** annua lorda da erogare al personale che nell'ambito di un progetto contribuisca - a tempo pieno - a realizzare l'ampliamento dell'erogazione dei servizi, nonché una maggiore fruibilità di tali servizi da parte degli utenti; tale quota viene ridotta ad **€ 350,00** annua lorda, per il personale che contribuisca a realizzare tale obiettivo nella misura del 50%.

La quota del progetto di cui al punto B) spetta al personale che nell'ambito degli obiettivi previsti dal progetto generale assicuri l'erogazione oraria dei servizi con la disponibilità a garantirne la continuità in due giorni settimanali, sia nella fascia antimeridiana che in quella pomeridiana, nell'ambito dell'orario di lavoro settimanale.

L'erogazione delle quote suddette, che sono cumulabili, è subordinata al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto. Esse verranno erogate mensilmente, quale anticipazione.

Gli eventuali residui del fondo di cui all'articolo 67 saranno verificati alla fine di ogni anno e attribuiti alla quota A di cui al precedente comma 2.

Le quote di incentivazione previste per il progetto di cui al **punto B)** verranno ridotte:

- in caso di aspettativa senza assegni, in misura pari al tempo trascorso in aspettativa durante il periodo di validità del progetto;
- in caso di assenze per le quali le norme prevedono la riduzione del trattamento fondamentale, in proporzione a tale riduzione e per il tempo di operatività della riduzione medesima durante il periodo di validità del progetto;
- in caso di situazioni di riduzione o di sospensione del trattamento accessorio, in rapporto a tale riduzione e per il tempo di operatività della medesima durante il periodo di validità del progetto.

Le quote di incentivazione previste per il progetto di cui al **punto A)** verranno ridotte:

- in caso di tempo parziale, in misura pari alla percentuale di tempo di riduzione del lavoro;
- in caso di aspettativa senza assegni, in misura pari al tempo trascorso in aspettativa durante il periodo di validità del progetto;
- in caso di assenze per le quali le norme prevedono la riduzione del trattamento fondamentale, in proporzione a tale riduzione e per il tempo di operatività della riduzione medesima durante il periodo di validità del progetto;
- in caso di situazioni di riduzione o di sospensione del trattamento accessorio, in rapporto a tale riduzione e per il tempo di operatività della medesima durante il periodo di validità del progetto.

Per il personale universitario che sia inserito anche in progetti per la produttività collettiva in aziende miste, enti, strutture convenzionate, nonché per il personale che svolge attività in conto terzi, per il "personale che percepisce incentivi di cui alla legge Merloni", e che comunque svolga attività che comportino un compenso accessorio sarà operato un conguaglio tra quanto spettante per i progetti per cui è prevista la quota di tipo A, su base annua, e quanto percepito per la partecipazione alle attività sopra indicate.

Art. 2.

Fatte salve le risorse allocate nel fondo e le regole fissate nel presente accordo, le parti, trascorsi sei mesi, potranno incontrarsi – e dovranno farlo anche su richiesta di una sola parte firmataria, per la verifica dell'attuazione del presente contratto ed introdurre eventuali modifiche.

Art. 3.

Il presente accordo sostituisce l'articolo 4 del Contratto Collettivo Decentrato siglato il giorno 6 novembre 1997 e gli accordi successivi relativi in materia.

Art. 4.

Eventuali modifiche riguardanti l'organizzazione del lavoro e gli orari ad essa funzionali, previsti dagli accordi vigenti, obbligano le parti alla verifica del presente accordo.

Art. 5.

Le parti si impegnano ad incontrarsi per l'immediata risoluzione delle eventuali controversie sul presente accordo.

Art. 6.

Entro e non oltre il mese di settembre 2003 sarà rivisto l'accordo integrativo sugli art. 24, 61, 63 e 66 del vigente CCNL.

Art. 7.

Il presente accordo, esaurite le procedure di controllo previste, entra immediatamente in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto
Sottoscritto in via definitiva in data 11 giugno 2003

Per il Rettore, il Delegato del Rettore per le Relazioni Sindacali
Prof.ssa Franca Alacevich

il Direttore Amministrativo,
Dott. Michele Orefice

Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Ateneo

Per le Organizzazioni Sindacali di Ateneo

CISL-UNIVERSITA'

CISAPUNI

SNALS – UNIVERSITA'

SNUR-CGIL

UIL – PA

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti convengono altresì sulla necessità di rivedere le modalità di erogazione del trattamento sostitutivo del servizio mensa, prima della scadenza dell'attuale contratto con la ditta erogatrice.

L'accordo e gli effetti sullo stipendio di luglio 2003.

Vi illustriamo in sintesi gli effetti sulla busta paga del personale di categoria B, C e D:

A decorrere dal mese di luglio sarà erogata:

- A) Una quota di produttività collettiva pari ad **€ 112 mensili lordi** – questa quota mensile costituisce una novità sull'erogazione della produttività collettiva, che rispetto ai precedenti accordi era erogata posticipatamente ogni quattro mesi, pertanto a decorrere dal 1 luglio la produttività non sarà più erogata ogni quattro mesi, bensì ogni mese.
- B) Un incentivo pari ad **€ 58,33 mensili lordi**, destinato al personale che partecipa al 100% all'obiettivo di ampliamento dei servizi; tale quota sarà **ridotta ad € 29,16** per coloro che partecipano a tale obiettivo nella misura del 50%;

Sia la quota di produttività collettiva che la quota di incentivo saranno soggette a conguaglio di fine anno, così come previsto nell'accordo.

L'entrata in vigore del nuovo accordo comporterà, **per il solo mese di luglio**, anche l'erogazione della vecchia produttività collettiva, relativa ai mesi di maggio e giugno, che avrebbe dovuto essere erogata a settembre. Tale quota ammonta ad **€ 224 lordi**, e sarà anch'essa soggetta al conguaglio di fine anno.

Assunta Buonaiuto

*Hanno partecipato alla redazione di questo numero:
per i contenuti: **Maria Orfeo, Assunta Buonaiuto**
per il progetto grafico e l'impaginazione: **Paola Zampi***